

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Scheda Sintetica
- b) Nota Informativa
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di:
  - c1) Regolamento delle gestioni interne separate
- d) Glossario
- e) Modulo di proposta

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

# FIP

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DESTINATA AD ATTUARE  
UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE (ART. 9 TER DLGS 124/93)

EVIDENZA  
**Risparmio**  
RISPARMIO  
**Investimen**  
VESTIMENTI  
**Increment**  
INCREMENTATA  
**il tuo reddito**  
TUO REDDITO  
**Realizzar**  
REALIZZARE  
**sogni fut**  
OGGI  
**Capit**  
CAPITOLI

**Fascicolo Informativo**



**SARA**  
VITA



SARA VITA spa - Sede e Direzione Generale 00198 Roma Italia - Via Po, 20 - Capitale Sociale L. 20.000.000 (i.v.) - Iscrizione al Registro del Tribunale di Roma N. 7115/85 C.C.I.A.A. Roma n. 556742 - Cod. Fisc. 07103240581 - Partita IVA 01687941003 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SARA assicurazioni spa Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia - 00198 Roma - Via Po, 20

## **Indice**

<b>SCHEMA SINTETICA</b>	pag. 3
<b>NOTA INFORMATIVA</b>	pag. 8
<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>	pag. 20
<b>GLOSSARIO</b>	pag. 31
<b>MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE/VARIAZIONI CONTRATTUALI</b>	pag. 35
<b>MODULO DI PROPOSTA</b>	pag. 38



# ***SCHEDA SINTETICA***

*ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.*  
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. **Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

## 1) Informazioni generali

### 1.a) *Impresa di assicurazione*

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA Spa ( di seguito Società), fa parte del gruppo ACI (Automobile Club Italia )(di seguito Gruppo) ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico SARA assicurazioni SpA – Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

### 1.b) *Denominazione del contratto*

Il contratto di assicurazione cui la presente scheda sintetica si riferisce è denominato SaraFIP.

### 1.c) *Tipologia del contratto*

SaraFIP è un'assicurazione sulla vita destinata ad attuare una forma pensionistica individuale ai sensi dell'art.9 ter Dlgs 124/93 (di seguito Decreto).

Durante la fase di accumulo,saranno versati i premi che saranno impiegati nella Gestione Separata e daranno luogo al capitale costitutivo della rendita.

**Le prestazioni previste dal contratto,sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita,sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna separata degli attivi.**

### 1.d) *Durata del contratto*

La data di scadenza viene convenzionalmente posta all'anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente successiva alla data di compimento del 65° anno di età dell'Assicurato. E' comunque consentito dal Decreto il prolungamento del contratto per non oltre 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia da parte dell'Assicurato.

L'accesso alla prestazione pensionistica per anzianità è consentito comunque dal Decreto in caso di cessazione dell'attività lavorativa purchè il Contraente abbia almeno 15 anni di permanenza nella forma pensionistica individuale ed un'età non inferiore di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

### 1.e) *Pagamento dei premi*

Al momento della sottoscrizione della proposta, il Contraente definisce il piano dei versamenti con l'importo del premio ricorrente da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto con un premio minimo pari a Euro 1.000,00. Il Contraente ha comunque la possibilità di sospendere e riprendere in qualsiasi momento il pagamento dei premi,nonché richiedere la variazione dell'importo e della periodicità.

E' data facoltà inoltre di effettuare nel corso della durata del con-

tratto dei versamenti integrativi pagabili liberamente di un importo minimo di Euro 150,00.

Nei limiti e alle condizioni previste dal Decreto, sul contratto potranno essere trasferite anche le attività maturate su altre forme pensionistiche complementari previdenziali.

## 2) Caratteristiche del contratto

SARAFIP è un' assicurazione sulla vita che realizza una forma individuale di previdenza ( FIP), prevista dal Decreto e consente di integrare il reddito futuro derivante dalla pensione erogata dal regime obbligatorio di appartenenza con prestazione in forma di rendita vitalizia.

Nel corso della vita del contratto sono identificabili due fasi:

- la prima fase è di accumulo . In questa fase al Contraente è consentito l'investimento dei premi nella Gestione Interna Separata degli attivi determinando con la successione dei premi versati il capitale costitutivo della rendita;
- la seconda fase è di erogazione della rendita. Alla data di accesso alla prestazione, l'importo del capitale costitutivo della rendita viene liquidato sotto forma di rendita vitalizia o in altra forma prevista dalla legge e dal contratto.

Una parte del premio versato viene utilizzato per far fronte alle spese della Società e al rischio morte: tale parte non concorre pertanto alla formazione della prestazione previdenziale.

La possibilità di sottoscrivere contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali è data a tutti i soggetti,anche non titolari di redditi da lavoro o di impresa , fermo restando per i lavoratori subordinati il vincolo di priorità per le forme di previdenza di tipo collettivo secondo quanto previsto dalla legge..

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 11 della Nota Informativa.

Al fine di consentire all'Assicurato la valutazione del proprio fabbisogno previdenziale,si rimanda al Progetto Esemplificativo in forma personalizzata (Circolare ISVAP 445/01)

La società è tenuta a consegnare,unitamente alla Nota Informativa,un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

## 3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) *Prestazione pensionistica di vecchiaia o per anzianità:*

In caso di vita dell'Assicurato alla data di accesso alla prestazione pensionistica, viene corrisposta al Contraente:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita oppure
- una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile in misura totale o parziale a favore di un'altra persona designata dall'Assicurato oppure
- una rendita certa pagabile per un tempo stabilito e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita

Nei casi e nei limiti previsti dal Decreto, la prestazione pensionistica maturata in caso di vecchiaia o anzianità possono essere liquidate in tutto o in parte sotto forma di capitale.

#### *b) Riscatto:*

Il Contraente che abbia almeno 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica (per il calcolo degli 8 anni si cumulano anche eventuali partecipazioni ad altri Fip o Fondi Pensione), ha la possibilità riscattare (totalmente o parzialmente) il contratto per i casi previsti dal Decreto che sono:

1. spese sanitarie relative a terapie e ad interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente o per i figli
3. realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e d) primo comma dell'Art.3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, relativamente alla prima abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n.449.

#### *c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale*

Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione, può essere fatto nel periodo di accumulo solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

Il trasferimento della posizione assicurativa al fondo pensione complementare al quale il Contraente abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa potrà peraltro avvenire senza vincoli temporali.

In tal caso la Società provvede nei sei mesi successivi alla richiesta di trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale maturato con l'applicazione di una commissione pari a Euro 50,00.

I requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica in forma di capitale e di rendita, per la richiesta di riscatto e trasferi-

mento della prestazione pensionistica maturata sono determinati dal Decreto.

Le prestazioni maturate godono, durante la fase di accumulo, di una rivalutazione minima del 2% annuo e del consolidamento delle rivalutazioni accreditate.

Analogamente, nel periodo di erogazione, la rendita vitalizia beneficia di un tasso di rendimento minimo del 2% annuo.

La Società si riserva la facoltà di modificare il livello di tasso minimo garantito alle condizioni consentite dalla Circolare ISVAP 434/2001; in tal caso la modifica si applica solo ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione dovuta al Contraente.

La base demografica utilizzata per il calcolo della rendita potrà essere modificata dalla Società sulla base di scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari. La modifica di tali basi di calcolo avrà comunque effetto sessanta giorni successivi alla notifica da parte della Società al Contraente, a condizione che:

- siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- manchino tre anni alla data di erogazione della rendita;
- non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita stessa.

Nei primi anni della fase di accumulo il Contraente sopporta il rischio di ottenere un valore inferiore ai premi versati in caso di trasferimento ad altre forme previdenziali, di riscatto o di decesso.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative sono regolate dagli articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **4) Costi e scomposizione del premio**

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi, e di quelli prelevati dalla gestione separata, riduce l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata nella fase di accumulo pari a 40 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il "Costo percentuale medio annuo" del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il

potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Premio annuo: € 1.250,00 Sesso ed età: Maschio - 45 anni Durata fase di accumulo: 20 anni		Premio annuo: € 2.500,00 Sesso ed età: Maschio - 45 anni Durata fase di accumulo: 20 anni		Premio annuo: € 5.000,00 Sesso ed età: Maschio - 45 anni Durata fase di accumulo: 20 anni	
Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	5,84%	5	5,63%	5	5,53%
10	3,09%	10	3,02%	10	2,98%
15	2,08%	15	2,06%	15	2,05%
20	2,29%	20	2,28%	20	2,28%

  

Premio annuo: € 1.250,00 Sesso ed età: Maschio - 35 anni Durata fase di accumulo: 30 anni		Premio annuo: € 2.500,00 Sesso ed età: Maschio - 35 anni Durata fase di accumulo: 30 anni		Premio annuo: € 5.000,00 Sesso ed età: Maschio - 35 anni Durata fase di accumulo: 30 anni	
Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	7,44%	5	7,23%	5	7,12%
10	3,97%	10	3,89%	10	3,86%
15	2,69%	15	2,65%	15	2,63%
20	2,21%	20	2,20%	20	2,20%
25	2,34%	25	2,34%	25	2,33%
30	2,54%	30	2,54%	30	2,53%

  

Premio annuo: € 1.250,00 Sesso ed età: Maschio - 25 anni Durata fase di accumulo: 40 anni		Premio annuo: € 2.500,00 Sesso ed età: Maschio - 25 anni Durata fase di accumulo: 40 anni		Premio annuo: € 5.000,00 Sesso ed età: Maschio - 25 anni Durata fase di accumulo: 40 anni	
Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	8,41%	5	8,20%	5	8,09%
10	4,60%	10	4,53%	10	4,49%
15	3,16%	15	3,12%	15	3,10%
20	2,45%	20	2,45%	20	2,44%
25	2,46%	25	2,46%	25	2,45%
30	2,51%	30	2,51%	30	2,51%
35	2,61%	35	2,61%	35	2,60%
40	2,76%	40	2,76%	40	2,75%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## 5) Illustrazione dei dati storici di rendimento delle gestioni separate

In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento realizzati dalle gestioni separate "Fondo Più" e "Fondo Soci" negli ultimi 5

anni ed i corrispondenti tassi di rendimento minimo riconosciuti agli assicurati. I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

### Gestione separata FONDO PIU'

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2000	6,00%	5,00%	5,57%	2,60%
2001	5,75%	4,75%	4,93%	2,70%
2002	5,13%	4,13%	4,67%	2,50%
2003	4,61%	3,61%	3,73%	2,50%
2004	4,42%	3,42%	3,59%	2,50%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

### Gestione separata FONDO SOCI

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2000	7,07%	6,07%	5,57%	2,60%
2001	5,72%	4,72%	4,93%	2,70%
2002	5,21%	4,21%	4,67%	2,50%
2003	4,70%	3,70%	3,73%	2,50%
2004	4,53%	3,53%	3,59%	2,50%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

## 6) Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto.

Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

**SARA VITA spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda sintetica.**

Salvatore Vitale  
Direttore Generale



# ***NOTA INFORMATIVA***

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**



La Nota informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA Spa ( di seguito Società), è una Società per azioni facente parte del gruppo ACI (automobile Club Italia)(di seguito il Gruppo)con capitale sociale di 20 milioni di euro interamente versati , ed ha Sede in Italia, a Roma, Via Po n. 20 – 00198, tel. 06.84.751, sito internet [www.saravita.it](http://www.saravita.it) E-mail [saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it)

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico SARA Assicurazioni SpA – Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, Via Po n. 20, Roma.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP N.594 DEL 18/06/97.

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la Reconta Ernst&Young SpA, Via G.D. Romagnosi, 18/A, 00196 Roma.

### 2. Conflitto di interessi

La Società si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni Separate a società facenti parte del Gruppo a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti di OICR emessi da società appartenenti al Gruppo.

La Società opererà comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente tra la Società e gli enti emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni. In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse alla Società saranno poste a beneficio degli Assicurati e nei rendiconti annuali delle Gestioni Separate saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

In ogni caso la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### B.1. FASE DI ACCUMULO

## 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

### 3.1 Descrizione delle prestazioni e garanzie

La data di scadenza viene convenzionalmente posta all'anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente successiva alla data di compimento del 65°anno di età dell'Assicurato .

Il contratto è un piano individuale di previdenza ( di seguito chiamata anche FIP) che si articola su due fasi:

- una prima fase **di accumulo** in cui il Contraente è consentito l'investimento dei premi nella Gestione Interna Separata degli attivi determinando con la successione dei premi versati il capitale costitutivo della rendita;
- una seconda fase, che inizia al termine della fase di accumulo, **di erogazione della rendita** Alla data di accesso alla prestazione, l'importo del capitale costitutivo della rendita viene liquidato sotto forma di rendita vitalizia o in altra forma prevista dalla legge e dal contratto.

Una parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte alle spese e al rischio morte: tale parte non concorre pertanto alla formazione della prestazione previdenziale. Conseguentemente il capitale al termine della fase di accumulo è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei caricamenti, delle spese di emissione e del costo della garanzia del caso morte.

Alla data di accesso alla prestazione il capitale costitutivo della rendita viene convertito in una rendita immediata vitalizia determinata moltiplicando il capitale stesso per il coefficiente di conversione in rendita riportato nell'allegato... alle Condizioni di Assicurazione.

Le prestazioni previste dal presente contratto sono le seguenti:

#### a) Prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità

Le forme individuali di previdenza sono contratti assicurativi disciplinati dall'art. 9-ter del Decreto Legislativo 124/93 (di seguito Decreto) e prevedono le seguenti prestazioni a favore degli aventi diritto:

- prestazioni pensionistiche per **vecchiaia**: dopo il compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza con il vincolo temporale di partecipazione a una forma pensionistica complementare non inferiore a 5 anni;
- prestazione pensionistica per **anzianità**: dopo la cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta dall'Assicurato non

sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare complessivamente non inferiore a 15 anni.

Per i soggetti non titolari di reddito da lavoro o di impresa, si considera età pensionabile quella del Decreto.

Il Decreto consente inoltre di proseguire, a titolo volontario, la partecipazione alla Fip non oltre 5 anni dal raggiungimento del limite di età pensionabile (vecchiaia).

Al momento della maturazione da parte dell'Assicurato del diritto ad accedere alla prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità, la Società si impegna a corrispondere una rendita vitalizia rivalutabile (di seguito specificato al successivo punto 7).

A scelta dell'Assicurato, la Società potrà erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino al massimo del 50% del capitale maturato alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche. In tal caso l'importo della rendita vitalizia sarà ridotto in proporzione alla quota di capitale non liquidata in contanti.

Qualora l'importo annuo della rendita, che si ottiene convertendo l'intero capitale costitutivo della rendita, risulti inferiore all'assegno sociale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge 335/99, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in contanti dell'intero importo del capitale maturato.

Il limite del 50% di cui sopra, a prescindere da quanto risulta essere l'importo annuo della rendita, non si applica agli Assicurati trasferiti da altri fondi pensione o altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 23 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Si rinvia al Punto 11 della presente Nota Informativa per la descrizione della diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile a seconda della prestazione assicurativa considerata.

A fronte del versamento di ciascun premio nella Gestione Separata, la Società garantisce un capitale iniziale assicurato (di seguito definito capitale costitutivo della rendita) determinato secondo le modalità riportate all' Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione e rivalutato annualmente in base al tasso di rendimento finanziario della Gestione Separata, come descritto al punto 5 della presente Nota Informativa.

La Società garantisce la liquidazione di un valore minimo del capitale costitutivo della rendita alla scadenza contrattuale, pari al capitale assicurato, il cui importo è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo (tasso tecnico) specificato in polizza ed attualmente pari al 2,0%; è inoltre garantito il consolidamento annuale delle rivalutazioni che la Società riconosce sul contratto in rela-

zione ai rendimenti annualmente realizzati dalla Gestione Separata eccedenti tale tasso tecnico; pertanto tali rivalutazioni, una volta accreditate sul contratto, restano definitivamente acquisite per cui, negli anni successivi il capitale rivalutabile non può mai diminuire.

#### *b) Riscatto*

Il Contraente che abbia almeno 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica (per il calcolo degli 8 anni si cumulano anche eventuali partecipazioni ad altri Fip o Fondi Pensione), ha la possibilità riscattare (totalmente o parzialmente) il contratto per i casi previsti dal Dlgs.124/93 che sono:

1. spese sanitarie relative a terapie e ad interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente o per i figli;
3. realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e d) primo comma dell'Art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, relativamente alla prima abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Diversamente, in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica, l'Assicurato ha la facoltà di risolvere il contratto riscuotendo il corrispondente valore di riscatto.

Il valore di riscatto totale sarà uguale al capitale costitutivo della rendita, quale risulta rivalutato alla data di richiesta, scontato per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data di scadenza ad un tasso annuo di interesse composto pari al tasso di rendimento minimo (tasso tecnico) maggiorato di 0,5 punti.

Dal valore di riscatto totale sarà detratto un importo di Euro 100 a titolo di commissioni.

Il valore di riscatto parziale sarà determinato con gli stessi criteri e le modalità di cui sopra e conseguentemente il valore del capitale costitutivo della rendita sarà determinato per i valori contrattuali residui che la Società indicherà nell'atto di liquidazione.

Dal valore di riscatto parziale sarà detratto un importo di Euro 25 a titolo di commissioni.

**L'importo del valore di riscatto totale potrà essere inferiore ai premi complessivamente versati.**

#### *c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione*

Il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione, può essere fatto nel periodo di accumulo solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

Il trasferimento della posizione assicurativa al fondo pensione complementare al quale il Contraente abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa potrà peraltro avvenire senza vincoli temporali.

In tal caso la Società provvede nei sei mesi successivi alla richiesta a trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale calcolato con riferimento alla data di richiesta, con l'applicazione di una commissione pari a Euro 50,00.

L'importo trasferibile, potrà risultare inferiore ai premi complessivamente versati

#### *d) Prestazione in caso di morte*

In caso di morte dell'Assicurato durante la fase di accumulo, il contratto si risolve e la società è tenuta a corrispondere agli aventi diritto un importo pari alla somma dei premi netti corrisposti rivalutati.

### *3.2 Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni*

La Società si riserva la facoltà di modificare, dopo che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e prima che abbia inizio l'erogazione della rendita, il livello di tasso garantito nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare ISVAP 434/2001 che sancisce appunto la facoltà di rivedere il tasso di interesse garantito nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. Nel caso in cui tale facoltà venga esercitata la modifica verrà applicata solo alla parte di capitale costitutivo della rendita derivante da premi con scadenza successiva alla data di entrata in vigore dalla variazione e previa comunicazione scritta al Contraente della variazione stessa del tasso. La Società si impegna al verificarsi di tale evento, di descrivere al Contraente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.

Per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, la Società ha formulato delle ipotesi anche in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati. In particolare i coefficienti di conversione sono calcolati tenendo conto delle probabilità di sopravvivenza desunte dalla tavola attuariale, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base della evoluzione della mortalità osservata nel triennio 1961/1990, e denominata RGS48 con un tasso di rendimento finanziario (tasso tecnico) del 2%.

Tuttavia poiché le ipotesi stesse si fondono su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici, con conseguente variazione dei coefficienti di conversione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ISVAP 434/01, la modifica della base demografica dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:

- siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto
- manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
- non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita stessa.

La revisione delle basi demografiche porterà alla definizione dei nuovi coefficienti di conversione in rendita che saranno applicati a tutti i capitali costitutivi della rendita derivanti dai premi versati. La Società si impegna a comunicare per iscritto le modifiche e le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate, nonché a trasmettere sempre per iscritto i nuovi coefficienti (secondo quanto riportato al punto 21 della presente Nota Informativa) e l'efficacia delle stesse modifiche avrà luogo al primo anniversario successivo alla data di comunicazione e purché a tale data siano decorsi almeno 90 giorni dalla comunicazione.

Qualora le modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, il Contraente avrà la possibilità, con comunicazione scritta da far pervenire alla Società entro 60 giorni dalla data di comunicazione, di sospendere il versamento dei premi. Il Contraente potrà altresì chiedere il trasferimento, senza alcun onere amministrativo, della propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto.

### *3.3 Progetto esemplificativo*

La Società unitamente al presente Fascicolo informativo, consegnerà al Contraente un Progetto esemplificativo personalizzato, redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/01

## **4. Premi**

Il contratto prevede la possibilità di versare una successione di premi così distinti:

- *Premio di perfezionamento*: premio da versare alla stipula della polizza
- *Premi ricorrenti*, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della polizza da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto su richiesta del Contraente, detto premio potrà essere corrisposto con cadenza anche semestrale o trimestrale;
- *Premi integrativi*, corrispondenti a quelli versati dal Contraente dopo il pagamento del premio ricorrente e ai premi ricorrenti aventi scadenza diversa dall'anniversario;
- *Premi da trasferimento*, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali.
- *Premi da reintegro*, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.

Il versamento minimo annuale è di Euro 1.000,00. Se nell'anno

solare precedente quello in corso o nell'anno in corso, è stato fatto un totale di versamenti per almeno Euro 1.000,00, è possibile effettuare versamenti integrativi pari almeno Euro 150,00. E' facoltà del Contraente, a decorrere dalla ricorrenza annuale e con preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa, aumentare o diminuire l'importo dei versamenti ricorrenti entro i limiti previsti ovvero variare la loro periodicità.

E' anche possibile interrompere i versamenti per poi riprenderli successivamente senza applicazione di alcuna penalità.

### 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa può essere collegata ad una delle Gestioni patrimoniali denominate "FONDO PIÙ" e "FONDO

SOCI", separate dalle altre attività della Società, disciplinate ciascuna da apposito Regolamento (riportato a pag. 24 alle Condizioni di assicurazione). Il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata viene annualmente attribuito alla polizza, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato, in base alle seguenti modalità:

- se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è uguale o maggiore del 10%, il rendimento attribuito alla polizza è pari a tale rendimento lordo moltiplicato per l'aliquota di partecipazione fissata dalla Società in misura pari all'90%.
- se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 10%, il rendimento attribuito alla polizza è pari a tale rendimento lordo detratto un punto percentuale, purchè il rendimento attribuito risulti non inferiore al 2,0% di tasso tecnico.

Ai fini di una migliore comprensione del meccanismo di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, si riporta di seguito un esempio:

Rend. lordo della Gestione separata	Aliquota di retrocessione	Rendimento trattenuto alla Società	Rendimento attribuito
12,0%	90%	1,2%	10,8%
10,0%	90%	1,0%	9,0%
5,0%	-	1,0%	4,0%
2,0%	-	0	2,0% (tasso tecnico)

Poiché nel calcolo del capitale assicurato è computato il tasso tecnico, la misura di rivalutazione del capitale sarà effettuata sottraendo dal rendimento attribuito il suddetto tasso tecnico e scontando il valore ottenuto per un anno ad un tasso pari al tasso tecnico.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto verrà quindi rivalutato in base alla misura di rivalutazione come sopra calcolata.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione annuale del capitale assicurato garantisce quindi il consolidamento delle rivalutazioni annuali, in quanto tali maggiorazioni, una volta accreditate sul contratto, restano definitivamente acquisite, per cui, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire.

### 6. Opzioni di contratto

All'Assicurato è data facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione della rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural duran-

te dell'Assicurato, una delle seguenti modalità di liquidazione della prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo:

- a) Capitale in contanti: la liquidazione potrà avvenire nel limite massimo del 50% del capitale costitutivo della rendita, salvo il caso in cui l'importo della rendita non risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'art.9 bis della legge 124/93
- b) Rendita vitalizia reversibile: il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita vitalizia reversibile in misura totale o parziale a favore di altra testa (denominata reversionaria).

La Società comunicherà l'importo della rendita vitalizia reversibile, che sarà calcolata in base all'età, al sesso della persona reversionaria nonché alla misura della reversibilità della rendita

- c) Rendita certa e poi vitalizia: il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

L'opzione dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della data di accesso alla prestazione pensionistica.

Precisazioni più dettagliate sono riportate nel successivo punto 7.

## 7. Erogazione della rendita e garanzie offerte

Le prestazioni erogabili dalle forme pensionistiche individuali sotto forma di rendita, possono avere le seguenti forme:

- *Rendita vitalizia*: il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita naturale durante dell'Assicurato. L'importo annuale della rendita vitalizia annua si ottiene moltiplicando il capitale costitutivo maturato alla data di accesso alla prestazione, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nell'Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione, in relazione al sesso, l'anno di nascita e l'età raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alle prestazioni;
- *Rendita certa e poi vitalizia*: il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
- *Rendita reversibile*: il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita vitalizia reversibile in misura totale o parziale a favore di altra testa designata prima dell'inizio dell'erogazione della rendita.

In caso di richiesta del Contraente di una rendita diversa da quella vitalizia, la Società si impegna a trasmettere agli aventi diritto i relativi coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita.

La rendita sarà erogata in via posticipata in rate semestrali; su richiesta degli aventi diritto, la rendita potrà essere erogata, sempre in via posticipata, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili).

I coefficienti di trasformazione del capitale costitutivo della rendita in un rendita sono calcolati tenendo conto delle probabilità di sopravvivenza desunte dalla tavola attuariale, distinta per sesso e anno di nascita, elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base della evoluzione della mortalità osservata nel triennio 1961/1990, e denominata RGS48.

Il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di tali coefficienti è attualmente del 2,0% .

Nel corso dell'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile.

## 8. Modalità di calcolo e assegnazione della partecipazione agli utili

La rendita è soggetta a rivalutazione annuale nella misura e secondo le modalità riportate a pag. 24 alle Condizioni di Assicurazione.

## C. INFORMAZIONI SULLE GESTIONI INTERNE SEPARATE

### 9. Gestioni Interne Separate

Al fine di riconoscere al " capitale assicurato" un rendimento annuo sotto forma di rivalutazione ,la Società gestisce le attività

derivanti dalle quote dei versamenti netti degli Assicurati investiti nell'apposita Gestione Interna Separata.

Le Gestioni Interne Separate alle quali la presente forma assicurativa può essere collegata sono denominate "FONDO PIU' " e "FONDO SOCI".

### 9.1 FONDO PIU'

#### a. Denominazione della Gestione Separata

La Gestione Separata è denominata "FONDO PIU'"

#### b. Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro

#### c. Finalità della Gestione

Le finalità di FONDO PIU' sono quelle di realizzare una gestione efficiente degli attivi compresi nel suo patrimonio, al fine di adempiere agli impegni contrattualmente assunti nei confronti degli Assicurati, in particolare per quanto concerne la remunerazione minima garantita su ogni contratto ed il consolidamento annuale delle rivalutazioni via via accreditate sui contratti stessi.

La gestione di FONDO PIU' è sottoposta a certificazione da parte della società di revisione Reconta Ernst&Young Spa, la quale attesta la rispondenza della gestione del Fondo al suo Regolamento.

#### d. Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione è annuale e fa riferimento ai dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la decorrenza della polizza

#### e. Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento

Gli attivi compresi nel patrimonio di FONDO PIU' appartengono alle categorie di attivi previste dall'articolo 26 del D.Lgs 174/95 per la copertura delle riserve tecniche.

In particolare vengono di seguito elencate le specifiche tipologie di attività finanziarie comprese nel patrimonio della Gestione separata alla data di redazione della presente Nota informativa:

Categoria attività
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in Euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in Euro
Obbligazioni non quotate in Euro
Azioni quotate in Euro
Immobili
Quote di OICR
Liquidità

Nel complesso, l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA, Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio. Da Regolamento non sono previsti limiti di investimento.

Tra gli investimenti della Gestione separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo ACI.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione separata, si ritenesse opportuno di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

#### *g. Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato*

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

## **9.2 FONDO SOCI**

#### *a) Denominazione della Gestione Separata*

La Gestione Separata è denominata "FONDO SOCI"

#### *b. Valuta di denominazione*

La valuta di denominazione è l'Euro

#### *c. Finalità della Gestione*

La peculiarità di FONDO SOCI, che è riservato esclusivamente ai Contraenti che risultano iscritti all'ACI alla stipulazione della polizza, consiste nel far partecipare il Contraente, oltre al rendimento finanziario della gestione, anche al risultato - se positivo - di natura gestionale; il risultato gestionale è il valore risultante dalla somma di due quantità: la prima è la differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; la seconda è la differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio.

Le finalità di FONDO SOCI sono quelle di attuare una gestione efficiente degli attivi compresi nel suo patrimonio, al fine di adempiere agli impegni contrattualmente assunti nei confronti degli Assicurati, in particolare per quanto concerne la remunerazione minima garantita su ogni contratto ed il consolidamento annuale delle rivalutazioni via via accreditate sui contratti stessi.

La gestione di FONDO SOCI è sottoposta a certificazione da parte della società di revisione Reconta Ernst&Young Spa, la

quale attesta la rispondenza della gestione del Fondo al suo Regolamento.

#### *d. Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento*

Il periodo di osservazione è annuale e fa riferimento ai dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la decorrenza della polizza

#### *e. Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento*

Gli attivi compresi nel patrimonio di FONDO SOCI appartengono alle categorie di attivi previste dall'articolo 26 del D.Lgs 174/95 per la copertura delle riserve tecniche.

In particolare vengono di seguito elencate le specifiche tipologie di attività finanziarie comprese nel patrimonio della Gestione separata alla data di redazione della presente Nota informativa:

<b>Categoria attività</b>
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in Euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in Euro
Obbligazioni non quotate in Euro
Azioni quotate in Euro
Immobili
Quote di OICR
Liquidità

Nel complesso, l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA, Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio. Da Regolamento non sono previsti limiti di investimento.

Tra gli investimenti della Gestione separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo ACI.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione separata, si ritenesse opportuno di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

#### *g. Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato*

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

## D. INFORMAZIONE SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 10. Costi

#### 10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 10.1.1 Costi gravanti sul premio

- Spese di emissione: pari ad Euro 2,50 applicate su ogni premio versato, sia ricorrente che integrativo
- Caricamenti: variabili in funzione della durata residua del contratto

Di seguito si riporta a titolo di esempio i caricamenti applicati per fasce di anni di durata residua:

Durata residua	Caricamento		Durata residua	Caricamento		Durata residua	Caricamento	
	su singolo premio	medio		su singolo premio	medio		su singolo premio	medio
1	4,40%	4,40%	17	7,60%	6,00%	33	10,20%	7,56%
2	4,60%	4,50%	18	7,80%	6,10%	34	10,20%	7,64%
3	4,80%	4,60%	19	8,00%	6,20%	35	10,20%	7,71%
4	5,00%	4,70%	20	8,20%	6,30%	36	10,20%	7,78%
5	5,20%	4,80%	21	8,40%	6,40%	37	10,20%	7,85%
6	5,40%	4,90%	22	8,60%	6,50%	38	10,20%	7,91%
7	5,60%	5,00%	23	8,80%	6,60%	39	10,20%	7,97%
8	5,80%	5,10%	24	9,00%	6,70%	40	10,20%	8,03%
9	6,00%	5,20%	25	9,20%	6,80%	41	10,20%	8,08%
10	6,20%	5,30%	26	9,40%	6,90%	42	10,20%	8,13%
11	6,40%	5,40%	27	9,60%	7,00%	43	10,20%	8,18%
12	6,60%	5,50%	28	9,80%	7,10%	44	10,20%	8,22%
13	6,80%	5,60%	29	10,00%	7,20%	45	10,20%	8,27%
14	7,00%	5,70%	30	10,20%	7,30%	46	10,20%	8,31%
15	7,20%	5,80%	31	10,20%	7,39%	47	10,20%	8,35%
16	7,40%	5,90%	32	10,20%	7,48%			

La Società si impegna a comunicare il caricamento effettivo gravante sul contratto nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

##### 10.1.2. Costi per trasferimento, riscatto

Gli oneri amministrativi, in relazione alla tipologia di evento, sono i seguenti:

Commissione di trasferimento	Euro 50,00	In unica soluzione all'atto del trasferimento	Dalla posizione individuale maturata
Commissione di riscatto	Euro 25,00	In unica soluzione all'atto della liquidazione	Dalla posizione individuale maturata

## 10.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

I costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata sono:

- se il rendimento lordo della Gestione è uguale o maggiore del 10% : 10% del rendimento lordo
- se il rendimento lordo della Gestione è inferiore al 10% ed è uguale o maggiore del 3,0%: un punto percentuale
- se il rendimento lordo della Gestione è inferiore al 3,0% :alla differenza se positiva,tra il rendimento lordo e il 2,0% di tasso tecnico

## 10.3 Costi per l'erogazione della rendita

Le spese di gestione della rendita in erogazione, già comprese nel coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita ammontano a Euro 1,25%.

## 11. Regime fiscale

### a) Regime fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Inoltre i premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell'Assicurato sono deducibili, insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.Lgs.124/93, dal reddito complessivo a fini IRPEF dell'Assicurato (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

La deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a euro 5164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a detta forma pensionistica.

Se l'Assicurato è un "vecchio iscritto" (iscritto alla data del 28/4/93 ad una forma pensionistica complementare istituita prima del 15/11/92):

- non si applica il suddetto limite del TFR;
- per i versamenti effettuati fino al 31/12/2005, il limite assoluto di euro 5.164,57 è aumentato fino a concorrenza dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell'anno 1999, riferibili ad una annualità di contributi.

Se l'Assicurato non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di

dichiarazione dei redditi. In tal caso il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione.

### b) Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di accumulo.

La Società applica sul risultato maturato in ciascun anno sulle posizioni individuali un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

### c) Regime fiscale delle somme corrisposte

Il trattamento è differenziato per le somme corrisposte in forma di rendita vitalizia o in forma di capitale.

#### \* Prestazioni erogate in forma di rendita

Le prestazioni erogate in forma di rendita, per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con applicazione da parte della Società della ritenuta di acconto di cui all'art. 24 del DPR 600/73; per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

#### \* Prestazioni erogate in forma di capitale

Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Quest'ultima disposizione si applica anche quando i due terzi dell'importo complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge.

Il capitale corrisposto a seguito del decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta sulle successioni.

Le prestazioni erogate in forma di capitale per riscatto totale conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione, ad eccezione di quelle corrisposte a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.

Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.Lgs. 124/93, è



esente da ogni onere fiscale.

#### *Non pignorabilità e non sequestrabilità*

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

#### *Comunicazioni dell'Assicurato*

L'Assicurato che non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchio iscritto) è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

## **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **12. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio**

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- La Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o
- il Contraente abbia ricevuto per iscritto la comunicazione di assenso della Società o
- e' stato corrisposto integralmente il premio di perfezionamento.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel Documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, la società, dietro restituzione del modulo di proposta unito al certificato di morte, restituirà il premio versato.

### **13. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

Le cause che portano allo scioglimento del contratto sono le seguenti:

- Riscatto totale (tale operazione risolve il contratto)

- decesso dell'Assicurato
- revoca della proposta
- recesso del contratto
- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dal decreto. E' data facoltà al contraente di riprendere, in qualsiasi momento della fase di accumulo, il pagamento dei premi utilizzando le modalità di pagamento previste al Punto 4.

### **14. Revoca della proposta**

Il Proponente ha facoltà di revocare la proposta prima della conclusione del contratto, ottenendo la restituzione delle somme corrisposte.

La revoca della proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Sara Vita SpA - Via Po 20 – 00198 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente l'eventuale premio versato al netto delle spese di emissione quantificate in Euro 15.

### **15. Diritto di recesso**

Nella fase successiva alla conclusione del contratto, qualora il Contraente, in seguito a ripensamento, intendesse annullarlo, potrà recedere entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all'Art. 19 delle Condizioni di assicurazione.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Po 20 – 00198 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente un'importo determinato dalla somma del capitale assicurato, maggiorato del costo della garanzia morte e dei caricamenti.

### **16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

Per quanto concerne le modalità di inoltro della richiesta di liquidazione, diverse dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al precedente Punto 14, si rinvia all'Art. 17 delle Condizioni di Polizza.

I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa allegata alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 c.c. ).

## 17 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

## 18. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

## 19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a :

Sara Vita Spa - Assistenza Clienti - Via Po, 20 - 00198 ROMA  
Tel. 06.8475301 - Fax 06.8475259/251

E-mail [gest.reclami@sara-vita.it](mailto:gest.reclami@sara-vita.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1., quale organo preposto ad esaminare i reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## 20. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare in fase contrattuale su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto della Gestione Separata e, l'ultimo prospetto riportante la composizione degli attivi. Dette informazioni saranno disponibili sul sito Internet della compagnia ([www.saravita.it](http://www.saravita.it)).

## 21. Informativa in corso di contratto

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel regolamento Gestione Interna Separata intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna inoltre, qualora dovesse modificare in corso di contratto i tassi di interesse ovvero le basi demografiche ai sensi della circolare ISVAP 434/01, a comunicare almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza le variazioni che intende apportare e a descrivere le conseguenze economiche; alla comunicazione saranno allegati i nuovi coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita.

Qualora la variazione risultasse sfavorevole, il contraente avrà il termine di sessanta giorni per chiedere il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica o fondo

pensione.

In tal caso la Società non applicherà gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle Condizioni di Assicurazione per i trasferimenti

La Società si impegna a comunicare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione previdenziale, unitamente all'aggiornamento dei dati storici cui alla successiva sezione F e alla sezione 5 della Scheda sintetica contenente le seguenti informazioni minimali:

Nel corso della fase di accumulo:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore delle prestazioni maturate alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore di riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni

Nel corso della fase di erogazione:

- a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuto, tasso annuo di rendimento retrocesso, rendimento minimo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## 22. Comunicazioni del contraente alla Società

Se il Contraente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Contraente già iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante

tale condizione, ai fini dell'identificazione delle prestazioni erogabili e del regime applicabile al contratto.

**SARA VITA spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa**

Salvatore Vitale

*Direttore Generale*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Vitale', with a horizontal line underneath.

# ***CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE***

Assicurazione vita destinata ad attuare una forma pensionistica individuale ( tariffa 525)

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### Premessa

Il contratto disciplinato dalle presenti Condizioni costituisce una Forma Individuale di Previdenza (FIP) ai sensi dell'art.9 ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni ( di seguito chiamato Decreto).

Il contratto in oggetto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di cui la premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

### Art.1 – Conclusione ed entrata in vigore del contratto

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- La Società abbia rilasciato al Contraente il Documento di Polizza

o

- il Contraente abbia ricevuto per iscritto la comunicazione di assenso della Società

o

- sia stato corrisposto integralmente il premio di perfezionamento.

Il contratto entra in vigore,a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel Documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.

### Art.2 – Fasi del contratto - data di scadenza

Il contratto si articola su due periodi:

- un primo periodo ( definito fase di accumulo) in cui vengono corrisposti i premi e viene accumulato il capitale costitutivo della rendita;
- un secondo periodo( definito fase di erogazione della rendita) in cui verrà corrisposta la rendita vitalizia, nella modalità prescelta dall'Assicurato, in caso di vita dell'Assicurato stesso.

La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l'inizio del periodo di erogazione

La data di scadenza viene, alla sottoscrizione del contratto, con-

venzionalmente posta all'anniversario della data di decorrenza del contratto immediatamente successiva alla data di compimento del 65° anno di età dell'Assicurato.

Nel caso in cui alla data di scadenza l'Assicurato non abbia maturato i requisiti previsti dal Decreto per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, la data di scadenza verrà differita di anno in anno. Il differimento della scadenza potrà essere effettuato, su richiesta dell'Assicurato, anche dopo il conseguimento del diritto alla prestazione, limitatamente però ad un periodo massimo di 5 anni.

Nel caso in cui l'Assicurato maturi i suddetti requisiti prima della data di scadenza, l'Assicurato potrà richiedere di anticipare la stessa al primo anniversario del contratto successivo alla data di maturazione dei suddetti requisiti.

### Art. 3 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita

A fronte del versamento del premio, viene determinato il corrispondente capitale costitutivo della rendita moltiplicando il premio netto per il tasso di conversione del premio di cui all'Allegato 1-A) , in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data di versamento del premio.

La tariffa utilizzata è la TAR.525 – Assicurazione di capitale differito rivalutabile a premi unici ricorrenti con controassicurazione.

Per tutti i premi diversi dai premi ricorrenti all'anniversario del contratto, verrà utilizzato il coefficiente di conversione relativo all'età dell'ultimo anniversario del contratto, moltiplicando per il coefficiente dell'Allegato 1-B), in relazione ai mesi trascorsi da tale ultimo anniversario alla data di decorrenza del premio, considerando mese intero il periodo superiore a 15 giorni.

L'età raggiunta dall'Assicurato alla data di versamento del premio si ottiene sommando all'età dell'Assicurato indicata sul contratto, il numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza.

Ad ogni versamento del premio viene rilasciato al Contraente un certificato di assicurazione, progressivamente numerato, in cui viene indicato l'ammontare del capitale costitutivo della rendita corrispondente al versamento effettuato.

Il primo certificato è costituito dalla polizza.

Il capitale costitutivo della rendite è annualmente soggetto a rivalutazione sulla base del rendimento della Gestione Separata secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata a pag. 24.

### Art. 4- Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti prestazioni a favore degli aventi diritto:

- *per vecchiaia*: dopo il compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza con il vincolo temporale di partecipazione a una forma pensionistica complementare non inferiore a 5 anni;

- *per anzianità*: dopo la cessazione dell'attività lavorativa, purché l'età raggiunta dall'Assicurato non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione ad una forma pensionistica complementare complessivamente non inferiore a 15 anni.

Per i soggetti non titolari di reddito da lavoro o di impresa, si considera età pensionabile quella del Decreto.

### **Art.5 - Calcolo della prestazione pensionistica in fase di erogazione**

La rendita vitalizia annua liquidabile alla data di maturazione del diritto da parte dell'Assicurato, si ottiene convertendo in rendita l'ammontare complessivo dei capitali costitutivi della rendita accreditati con i premi versati, comprensivi di tutte le rivalutazioni maturate alla data di scadenza, al netto della quota eventualmente liquidata sotto forma di capitale.

La conversione avverrà applicando il coefficiente di cui all'Allegato 2 relativo all'età raggiunta dall'Assicurato alla data di maturazione del diritto, al sesso e alla rateazione della rendita prescelta.

La rendita viene erogata, in via posticipata, al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge e delle spese di erogazione.

La rendita non può essere riscattata durante il periodo di erogazione.

### **Art.6 - Accesso alle prestazioni pensionistiche anticipazione e differimento della data di scadenza**

L'Assicurato in possesso dei requisiti previsti dal Decreto, può richiedere la corresponsione della prestazione pensionistica assicurata.

La prestazione pensionistica sarà erogata alla data di scadenza indicata nel contratto. Se la data di scadenza indicata nel contratto è successiva alla data di maturazione del diritto di almeno 1 anno, la data di scadenza può essere anticipata, su richiesta dell'Assicurato, all'anniversario di polizza immediatamente successivo alla data di richiesta.

A seguito dell'anticipazione, il capitale costitutivo della rendita riferito alla nuova data di scadenza sarà pari al capitale maturato sul contratto all'anniversario di polizza precedente la richiesta, maggiorato dell'importo dei premi eventualmente versati nell'ultimo anno.

L'eventuale insussistenza dei diritti alla data di scadenza indicata in polizza, così come la mancata richiesta di liquidazione entro sei mesi dalla scadenza, determina il differimento automatico della data di scadenza all'anno successivo, di anno in anno versati nell'ultimo anno.

In tal caso il capitale costitutivo della rendita alla nuova scadenza, si otterrà applicando al capitale assicurato alla scadenza pre-

cedente il coefficiente di cui all'Allegato 1- C) relativo all'età raggiunta alla scadenza precedente, e sommando l'importo dei premi netti corrisposti nell'ultimo anno.

Tale operazione potrà essere esercitata dall'Assicurato anche dopo la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, limitatamente a un periodo massimo di cinque anni.

### **Art 7 - Opzioni**

All'Assicurato è data facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione della rendita in forma vitalizia, una delle seguenti modalità:

*a) Capitale in contanti*

La liquidazione potrà avvenire nei limiti e alle condizioni previsti dal Decreto.

*b) Rendita vitalizia reversibile*

Il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita vitalizia rivalutabile reversibile in misura totale o parziale a favore di altra testa designata prima dell'inizio dell'erogazione della rendita.

*c) Rendita certa e poi vitalizia*

Il capitale costitutivo della rendita potrà essere convertito in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

L'opzione dovrà essere esercitata almeno sei mesi prima della data di scadenza.

La Società comunicherà l'importo liquidabile a seguito dell'opzione esercitata e le condizioni di corresponsione della prestazione spettante.

### **Art.8 – Riscatto**

Prima della data di scadenza, ed esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto, il contratto è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale costitutivo della rendita, quale risulta rivalutato alla data di richiesta, per il periodo intercorrente tra la data di richiesta e la data di scadenza. L'operazione di sconto sarà effettuata a un tasso annuo di interesse composto pari al tasso di rendimento minimo (tasso tecnico) indicato nell'Allegato 1-A), maggiorato di 0,5 punti.

Se dalla data di decorrenza alla data di richiesta del riscatto sono intervenute variazioni nel tasso tecnico, l'operazione di sconto va effettuata con riferimento ai capitali costitutivi relativi a ciascun tasso tecnico.

Il valore di riscatto non potrà essere inferiore alla somma dei premi netti corrisposti al netto dei caricamenti tariffari indicati nell'Allegato 3-A).

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

Dal valore di riscatto totale sarà detratto un importo di Euro 100

a titolo di commissioni.

Il riscatto potrà essere, nei casi previsti dal Decreto, anche parziale; il relativo importo sarà determinato con gli stessi criteri e le stesse modalità di cui sopra, e la polizza rimarrà in vigore per i valori contrattuali residui che la Società indicherà nell'atto di liquidazione.

Dal valore del riscatto parziale sarà detratto un importo di Euro 25 a titolo di commissioni.

### **Art.9 – Prestazioni per trasferimento da altra forma previdenziale**

Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite, la disciplina del presente contratto

Le disponibilità derivanti dal trasferimento daranno luogo a un capitale costitutivo della rendita ottenuto moltiplicando le disponibilità stesse, al netto delle imposte e delle spese di emissione di cui all'Allegato 3-D), per il tasso di conversione del premio di cui all'Allegato 1-A), moltiplicato per il coefficiente fisso pari a 1,015. Ai fini delle presenti condizioni, le attività derivanti dal trasferimento saranno assimilate ai premi versati.

### **Art.10 – Prestazione in caso di morte**

In caso di morte dell'Assicurato durante la fase di accumulo, il contratto si risolve e la società è tenuta a corrispondere agli aventi diritto un importo pari alla somma dei premi netti corrisposti rivalutati.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione del modulo di proposta unito al certificato di morte, restituirà il premio eventualmente versato.

### **Art.11– Premi**

Il contratto prevede i seguenti tipi di premio :

- Premio di perfezionamento : premio da versare alla stipula della polizza
- Premi ricorrenti, corrispondenti a quelli programmati alla stipula della polizza da versare ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto ; su richiesta del Contraente, detto premio potrà essere corrisposto con la cadenza indicata in polizza.

Il Contraente potrà in qualsiasi momento variare l'importo del premio ricorrente con il minimo di € 1.000,00, sospendere e riprenderne il versamento

- Premi integrativi, corrispondenti a quelli versati dal Contraente dopo il pagamento del premio ricorrente ovvero in periodi diversi dall'anniversario di polizza; Il premio integrativo non potrà comunque essere inferiore ad € 150.

- Premi da trasferimento, corrispondenti alle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali.
- Premi da reintegro, corrispondenti ai premi versati per il reintegro della propria posizione.

La decorrenza di ciascun premio diverso dal premio ricorrente, è fissata al giorno di versamento del premio.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, restano acquisiti costitutivi della rendita assicurati alla data di sospensione del pagamento dei premi, sui quali saranno accreditate le rivalutazioni che matureranno nei successivi anniversari di polizza.

### **Art.12 – Trasferimento verso altre forme previdenziali**

Il Contraente può richiedere il trasferimento dell'intera posizione assicurativa al fondo pensione complementare al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa, senza vincoli temporali.

Per contro, il trasferimento ad altra forma pensionistica individuale, ovvero ad un fondo pensione, può essere fatta nel periodo di accumulo solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

In tal caso la Società provvede nei sei mesi successivi alla richiesta di trasferire alla forma previdenziale di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale maturato alla data di richiesta di trasferimento secondo i criteri di cui all'Art.8.

### **Art.13 – Reintegro della posizione assicurativa**

Il Contraente che abbia proceduto a un riscatto parziale potrà reintegrare la propria posizione assicurativa con il versamento di un premio non superiore all'ammontare dell'importo del riscatto parziale al lordo delle ritenute di imposta. In tal caso si determinerà il capitale costitutivo della rendita corrispondente all'importo versato secondo i criteri al precedente Art.3.

### **Art. 14 – Rivalutazione della prestazione pensionistica**

Le prestazioni assicurate, sia in caso di vitac che per il caso di premorienza vengono rivalutate ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza in base alla clausola di rivalutazione riportata a pag. 24.

A tal fine la società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo richiamato in polizza e riportato a pag. 24, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

### **Art.15– Comunicazioni del Contraente**

Se il Contraente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare alla Società, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla

prestazione, l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Contraente già iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 è altresì tenuto a produrre la documentazione attestante tale condizione, ai fini dell'identificazione delle prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.

#### **Art. 16 – Basi di calcolo**

La Società potrà modificare il contenuto degli allegati 1) e 2)

Le modifiche relative alla rivalutazione minima garantita varranno solo per i premi che saranno versati successivamente alla comunicazione.

In particolare la Società potrà modificare, il tasso di rivalutazione minima garantita sul capitale assicurato della Gestione Separata, a seguito della variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento n. 1036/98 dell'Istituto di vigilanza della Assicurazioni Private (ISVAP).

I coefficienti di conversione in rendita di cui all'Allegato 2 potranno essere variati anche a seguito di significative variazioni intervenute nella probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni statistiche nazionali condotte dall'ISTAT o da organismo pubblico, previa trasmissione all'ISVAP di una relazione tecnica, sottoscritta dall'attuario incaricato, in cui vengano descritti i motivi e le modalità della revisione.

La modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) Siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del contratto
- b) La predeterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita
- c) Non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita

Il preavviso deve essere inviato almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e deve descrivere le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. Alla comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione del capitale costitutivo della rendita.

Qualora le modifiche proposte dalla Società comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, il Contraente avrà la possibilità di accettare o rifiutare tali modifiche.

In caso di silenzio del Contraente nei sessanta giorni che seguono l'invio della notizia significherà accettazione.

In caso di rifiuto il Contraente dovrà comunicarlo per iscritto alla Società entro sessanta giorni indicando se intende interrompere i versamenti conservando la posizione accumulata, ovvero se intende trasferire la propria posizione assicurativa ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto. In questo caso il trasferimento potrà avvenire prima che sia trascorso il termine previsto dal Decreto e senza

alcun onere.

#### **Art. 17 -Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, accompagnata dalla documentazione indicata nel modulo di richiesta di liquidazione per la specifica causale, salvo il diritto della Società di richiedere ulteriore documentazione necessaria in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salvo quanto espressamente previsto all'art. 12 per il caso di trasferimento ad altre forme previdenziali, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa dietro consegna dell'originale della polizza e di eventuali appendici.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei Beneficiari.

Per i pagamenti è prevista l'applicazione delle spese riportate nell'allegato

#### **Art.18– Commissioni – spese - costi**

Sui premi versati e sulle liquidazioni effettuate, saranno applicate le commissioni e le spese nella misura indicata nell'Allegato 3.

#### **Art.19- Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:

Sara Vita SpA – Via Po, 20 – 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quali individuate e indicate in polizza alla voce accessori.

#### **Art. 20 – Foro Competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente o del Beneficiario avente diritto alla prestazione.

#### **Art.21 – Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.



# **CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE REGOLAMENTO FONDI SPECIALI**

## **SEZ. I CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE**

### **A) Misura della rivalutazione**

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da retrocedere agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione fissata al 90%; purché residui a favore della Società un rendimento di almeno 1 punto percentuale.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento retrocesso il tasso tecnico e scontando per un anno il valore così ottenuto ad un tasso pari al tasso tecnico.

### **B) Rivalutazione delle prestazioni assicurate**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la prestazione maturata all'anniversario precedente sotto forma di capitale costituito dalla rendita o sotto forma di rendita vitalizia, viene aumentata nella misura della rivalutazione determinata in base ai criteri di cui al punto A).

I Capitali costitutivi maturati con il versamento nell'ultimo anno dei premi integrativi, premi di reintegro o di disponibilità trasferite da

altre forme previdenziali e dei premi ricorrenti versati in ritardo rispetto all'anniversario, saranno rivalutati secondo la misura di rivalutazione di cui al punto A), ridotta in base al numero di mesi interamente trascorsi dalla data del versamento alla data anniversaria successiva.

Nel caso in cui la misura di rivalutazione risulti negativa, la prestazione assicurata all'anniversario precedente rimane inalterata, salvo per l'applicazione dell'imposta di cui di seguito.

Durante il periodo di accumulo, sui rendimenti accreditati sulla polizza, viene prelevata l'imposta sostitutiva prevista dal Decreto. A tal fine, dapprima si determina l'imposta applicando l'aliquota di legge al saldo tra la riserva matematica all'anniversario diminuita dei premi versati nell'anno, e la riserva matematica all'anniversario precedente. L'importo così ottenuto, se positivo, va detratto dalla riserva matematica all'anniversario, ottenendo la riserva matematica netta. Il capitale rivalutato va ridotto nella proporzione in cui la riserva matematica netta sta alla riserva matematica all'anniversario. Nel caso in cui l'imposta risulti negativa, l'applicazione dell'imposta verrà rinviata all'anniversario successivo o alla data di liquidazione se precedente.

## **Sez. II REGOLAMENTO FONDO SPECIALI**

### **REGOLAMENTO FONDO PIÙ'**

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ'.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento di FONDO PIÙ'.

La gestione di FONDO PIÙ' è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO PIÙ' è mensilmente sottoposta a certifi-

cazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n° 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ' al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ', il rendimento di FONDO PIÙ', relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo di FONDO PIÙ' per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ' di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIÙ' si devono intendere i

proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di

credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## **REGOLAMENTO FONDO SOCI**

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento di FONDO SOCI.

La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n° 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo e il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.

Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra atti-

vità di FONDO SOCI.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società. Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:

- a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.
- b) La differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione

dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e inclu-

derà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 - 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

## ALLEGATO 1 alle Condizioni di Assicurazione

### A) Tassi di conversione del premio in capitale costitutivo della rendita (Tar. 525)

*Capitale costitutivo della rendita corrispondente a 1.000 di premio netto*

Età al versamento del premio	Capitale (1) costitutivo della rendita	Età al versamento del premio	Capitale (1) costitutivo della rendita	Età al versamento del premio	Capitale (1) costitutivo della rendita
18	2.489,42	34	1.747,34	50	1.268,42
19	2.435,34	35	1.708,79	51	1.243,67
20	2.382,37	36	1.675,29	52	1.219,47
21	2.330,51	37	1.642,39	53	1.195,83
22	2.279,72	38	1.610,10	54	1.172,77
23	2.230,00	39	1.578,43	55	1.150,27
24	2.181,36	40	1.547,34	56	1.128,36
25	2.133,65	41	1.516,83	57	1.107,04
26	2.086,99	42	1.486,92	58	1.086,30
27	2.041,27	43	1.457,60	59	1.066,14
28	1.996,57	44	1.428,86	60	1.046,59
29	1.952,78	45	1.400,68	61	1.027,64
30	1.909,93	46	1.373,08	62	1.009,32
31	1.867,97	47	1.346,04	63	991,59
32	1.826,92	48	1.319,59	64	974,48
33	1.786,70	49	1.293,73		

I coefficienti comprendono un tasso di interesse minimo garantito (tasso tecnico) del 2,0%

(1) Al netto delle rivalutazioni che saranno annualmente accreditate fino alla scadenza della polizza

### B) Coefficienti da utilizzare per i premi con decorrenza diversa dall'anniversario di polizza

Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente
1	0,998	4	0,993	7	0,989	10	0,984
2	0,997	5	0,992	8	0,987	11	0,982
3	0,995	6	0,990	9	0,985		

### C) Coefficienti di differimento del capitale costitutivo della rendita maturata

*Nuovi capitali costitutivi della rendita determinati da 1.000 di capitale costitutivo maturato*

Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale	Età	Capitale
65	1.005,63	66	1.005,62	67	1.005,62	68	1.005,61	69	1.005,60	70	1.005,58

## ALLEGATO 2 alle Condizioni di Assicurazione

### (Coefficienti di conversione del capitale costitutivo in rendita vitalizia)

*(Rendita annua pagabile in rate semestrali posticipate per 1.000 di capitale, secondo la rateazione indicata a fianco)*

**annuale**

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
55	48,14	46,95	45,83	44,78	42,50	41,61	40,77	39,99	55
56	49,40	48,14	46,95	45,83	43,44	42,50	41,61	40,77	56
57	50,75	49,40	48,14	46,95	44,45	43,44	42,50	41,61	57
58	52,19	50,75	49,40	48,14	45,53	44,45	43,44	42,50	58
59	53,73	52,19	50,75	49,40	46,68	45,53	44,45	43,44	59
60	55,39	53,73	52,19	50,75	47,91	46,68	45,53	44,45	60
61	57,17	55,39	53,73	52,19	49,22	47,91	46,68	45,53	61
62	59,09	57,17	55,39	53,73	50,64	49,22	47,91	46,68	62
63	61,15	59,09	57,17	55,39	52,17	50,64	49,22	47,91	63
64	63,39	61,15	59,09	57,17	53,81	52,17	50,64	49,22	64
65	65,80	63,39	61,15	59,09	55,59	53,81	52,17	50,64	65
66	68,41	65,80	63,39	61,15	57,52	55,59	53,81	52,17	66
67	71,25	68,41	65,80	63,39	59,61	57,52	55,59	53,81	67
68	74,33	71,25	68,41	65,80	61,89	59,61	57,52	55,59	68
69	77,68	74,33	71,25	68,41	64,39	61,89	59,61	57,52	69
70	81,34	77,68	74,33	71,25	67,12	64,39	61,89	59,61	70

**semestrale**

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
55	47,56	46,40	45,31	44,28	42,05	41,18	40,36	39,58	55
56	48,79	47,56	46,40	45,31	42,97	42,05	41,18	40,36	56
57	50,10	48,79	47,56	46,40	43,96	42,97	42,05	41,18	57
58	51,51	50,10	48,79	47,56	45,01	43,96	42,97	42,05	58
59	53,01	51,51	50,10	48,79	46,13	45,01	43,96	42,97	59
60	54,62	53,01	51,51	50,10	47,33	46,13	45,01	43,96	60
61	56,36	54,62	53,01	51,51	48,62	47,33	46,13	45,01	61
62	58,22	56,36	54,62	53,01	50,00	48,62	47,33	46,13	62
63	60,22	58,22	56,36	54,62	51,49	50,00	48,62	47,33	63
64	62,38	60,22	58,22	56,36	53,09	51,49	50,00	48,62	64
65	64,72	62,38	60,22	58,22	54,82	53,09	51,49	50,00	65
66	67,25	64,72	62,38	60,22	56,69	54,82	53,09	51,49	66
67	69,98	67,25	64,72	62,38	58,73	56,69	54,82	53,09	67
68	72,96	69,98	67,25	64,72	60,94	58,73	56,69	54,82	68
69	76,18	72,96	69,98	67,25	63,36	60,94	58,73	56,69	69
70	79,70	76,18	72,96	69,98	66,00	63,36	60,94	58,73	70

**trimestrale**

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
55	47,27	46,13	45,05	44,03	41,82	40,96	40,15	39,39	55
56	48,49	47,27	46,13	45,05	42,74	41,82	40,96	40,15	56
57	49,79	48,49	47,27	46,13	43,71	42,74	41,82	40,96	57
58	51,17	49,79	48,49	47,27	44,75	43,71	42,74	41,82	58
59	52,66	51,17	49,79	48,49	45,86	44,75	43,71	42,74	59
60	54,25	52,66	51,17	49,79	47,05	45,86	44,75	43,71	60
61	55,96	54,25	52,66	51,17	48,32	47,05	45,86	44,75	61
62	57,79	55,96	54,25	52,66	49,69	48,32	47,05	45,86	62
63	59,77	57,79	55,96	54,25	51,15	49,69	48,32	47,05	63
64	61,90	59,77	57,79	55,96	52,73	51,15	49,69	48,32	64
65	64,19	61,90	59,77	57,79	54,44	52,73	51,15	49,69	65
66	66,68	64,19	61,90	59,77	56,29	54,44	52,73	51,15	66
67	69,37	66,68	64,19	61,90	58,29	56,29	54,44	52,73	67
68	72,29	69,37	66,68	64,19	60,47	58,29	56,29	54,44	68
69	75,46	72,29	69,37	66,68	62,85	60,47	58,29	56,29	69
70	78,90	75,46	72,29	69,37	65,45	62,85	60,47	58,29	70

**mensile**

Età alla data di scadenza	MASCHI				FEMMINE				Età alla data di scadenza
	Anno di nascita								
	fino al 1941	dal 1942 al 1951	dal 1952 al 1965	dal 1966	fino al 1943	dal 1944 al 1950	dal 1951 al 1964	dal 1965	
55	47,09	45,95	44,88	43,87	41,68	40,82	40,02	39,26	55
56	48,29	47,09	45,95	44,88	42,59	41,68	40,82	40,02	56
57	49,58	48,29	47,09	45,95	43,55	42,59	41,68	40,82	57
58	50,95	49,58	48,29	47,09	44,58	43,55	42,59	41,68	58
59	52,42	50,95	49,58	48,29	45,69	44,58	43,55	42,59	59
60	54,00	52,42	50,95	49,58	46,86	45,69	44,58	43,55	60
61	55,69	54,00	52,42	50,95	48,13	46,86	45,69	44,58	61
62	57,51	55,69	54,00	52,42	49,48	48,13	46,86	45,69	62
63	59,47	57,51	55,69	54,00	50,93	49,48	48,13	46,86	63
64	61,57	59,47	57,51	55,69	52,50	50,93	49,48	48,13	64
65	63,85	61,57	59,47	57,51	54,19	52,50	50,93	49,48	65
66	66,30	63,85	61,57	59,47	56,02	54,19	52,50	50,93	66
67	68,97	66,30	63,85	61,57	58,01	56,02	54,19	52,50	67
68	71,85	68,97	66,30	63,85	60,17	58,01	56,02	54,19	68
69	74,98	71,85	68,97	66,30	62,52	60,17	58,01	56,02	69
70	78,38	74,98	71,85	68,97	65,09	62,52	60,17	58,01	70

## ALLEGATO 3 alle Condizioni di Assicurazione

### A) Caricamenti della TARIFFA 525

Durata residua	Caricamento		Durata residua	Caricamento		Durata residua	Caricamento	
	su singolo premio	medio		su singolo premio	medio		su singolo premio	medio
1	4,40%	4,40%	17	7,60%	6,00%	33	10,20%	7,56%
2	4,60%	4,50%	18	7,80%	6,10%	34	10,20%	7,64%
3	4,80%	4,60%	19	8,00%	6,20%	35	10,20%	7,71%
4	5,00%	4,70%	20	8,20%	6,30%	36	10,20%	7,78%
5	5,20%	4,80%	21	8,40%	6,40%	37	10,20%	7,85%
6	5,40%	4,90%	22	8,60%	6,50%	38	10,20%	7,91%
7	5,60%	5,00%	23	8,80%	6,60%	39	10,20%	7,97%
8	5,80%	5,10%	24	9,00%	6,70%	40	10,20%	8,03%
9	6,00%	5,20%	25	9,20%	6,80%	41	10,20%	8,08%
10	6,20%	5,30%	26	9,40%	6,90%	42	10,20%	8,13%
11	6,40%	5,40%	27	9,60%	7,00%	43	10,20%	8,18%
12	6,60%	5,50%	28	9,80%	7,10%	44	10,20%	8,22%
13	6,80%	5,60%	29	10,00%	7,20%	45	10,20%	8,27%
14	7,00%	5,70%	30	10,20%	7,30%	46	10,20%	8,31%
15	7,20%	5,80%	31	10,20%	7,39%	47	10,20%	8,35%
16	7,40%	5,90%	32	10,20%	7,48%			

**B) Caricamento su ciascuna rata di rendita:** 1,25 della rata stessa.

**C) Commissioni di gestione:** pari alla differenza tra il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento del Fondo Speciale e il rendimento retrocesso come definito nella Clausola di Rivalutazione.

**D) Spese d'emissione:**

- per l'emissione della polizza: € 2,5
- per l'emissione degli estratti conto annuali e relativi premi ricorrenti: € 2,5
- per i premi integrativi e premi di reintegro: € 2,5
- per i premi da trasferimento: € 2,5

**E) Spese di liquidazione:**

- per ogni riscatto totale: € 100
- per ogni riscatto parziale: € 25
- per trasferimento ad altre forme previdenziali: € 50
- per pagamento della rendita: € 5

# ***GLOSSARIO***

**Appendici**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

**Assicurato**

Persona sulla cui vita è stipulato il contratto

**Beneficiari**

Eredi legittimi o testamentari del Contraente come previsti dal Decreto

**Capitale rivalutato**

E' il capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata.

**Capitale costitutivo della rendita**

E' dato dalla somma del Capitale rivalutato e del controvalore del Capitale Variabile .

**Carenza**

Periodo di tempo che intercorre fra l'entrata in vigore della polizza e l'inizio della garanzia

**Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società

**Composizione della Gestione Separata**

Informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata

**Condizioni contrattuali (o di Polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

**Conflitti di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni di interesse della Società può collidere con quello del Contraente

**Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire

**Contraente**

Persona fisica che stipula il contratto di assicurazione sulla vita

**Contratto**

E' l'insieme delle norme, che regolano il rapporto assicurativo, costituito da Condizioni di assicurazione, Polizza, Appendici e altri documenti attinenti.

**Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società

**Costo percentuale medio**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

**Data di decorrenza del contratto**

La data di riferimento indicato nel documento di Polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali

**Decreto**

Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni

**Documento di Polizza**

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione

**Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, il valore delle prestazioni eventualmente garantite

**Fascicolo Informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione,
- Glossario;
- Modulo di proposta

**Gestione Separata**

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraente che hanno sottoscritto la Polizza.



### **Impignorabilità e inesquestrabilità**

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione escutiva o cautelare

### **Imposta sostitutiva**

Imposta gravante sui redditi annualmente maturati sulla polizza, che la Società dovrà trattenere dal rendimento accreditato sulla stessa e versare all'Erario, come previsto dal Decreto

### **Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società

### **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinata dal Governo

### **Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato

### **Nota Informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza

### **Opzione**

Possibilità da parte del Contraente di richiedere forme alternative di liquidazione delle prestazioni assicurative maturate a scadenza

### **Periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata.

### **Polizza FIP (Forma Individuale Pensionistica)**

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'Art.9 ter del D.Lgs. n.124/93 (e successive modificazioni ed integrazioni), ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, la raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico di base

### **Premio**

L'importo che il Contraente corrisponde alla Società

### **Premio integrativo**

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano previdenziale

### **Premio investito**

E' il premio versato al netto dei caricamenti, del costo della garanzia caso morte e dei diritti di quietanza

### **Premio dedotto**

Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sui redditi nell'anno solare di versamento, e che dà luogo a tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti

### **Progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dai valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente

### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate

### **Proroga**

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione

### **Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione

### **Regolamento della Gestione Separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata

### **Rendimento finanziario**

Rendimento finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa

### **Rendimento minimo trattenuto**

Rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata

### **Rendita vitalizia**

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché l'Assicurato è in vita

**Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto

**Riscatto**

Facoltà di richiedere la liquidazione del contratto prima che sia maturato il diritto dell'Assicurato alle prestazioni pensionistiche, con la contemporanea risoluzione del contratto

**Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata

**Rivalutazione minima garantita**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni

**Scheda Sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al

Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento della gestione separata o del Fondo a cui sono collegate le prestazioni

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata

**Società (di Assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione

**Società di Revisione**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

**Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

**N.B.: Per una più sollecita definizione della liquidazione si consiglia di inviare il modulo completo di tutti dati allegando tutta la documentazione prevista per il caso specifico.**

POLIZZA N. .... Contraente ..... Agenzia di .....

RISCATTO TOTALE  
Per cessazione attività lavorativa

DECESSO DELL'ASSICURATO

TRASFERIMENTO  
ad altra forma pensionistica

RISCATTO PARZIALE/ANTICIPAZIONE  
€ .....

PRESTAZIONE PENSIONISTICA  
a scadenza % capitale .....

### DATI DEI RICHIEDENTI

1) Cognome e Nome ..... Data di nascita .....

C.F. .... Indirizzo .....

2) Cognome e Nome ..... Data di nascita .....

C.F. .... Indirizzo .....

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (barrare con X la casella relativa alla documentazione allegata)

**In tutti i casi:**  
originali di polizza e appendici

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE DEI PREMI CORRISPOSTI**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18/02/2000 n. 47, il sottoscritto dichiara che in sede di dichiarazione dei redditi non dedurrà l'importo pari a ..... per premi versati nel corrente anno e non ha dedotto/non dedurrà l'importo pari a €..... per premi corrisposti nel precedente anno.

Firma .....

**In caso di riscatto totale per cessazione dell'attività lavorativa**

documentazione idonea a comprovare la cessazione dell'attività lavorativa

**In caso di riscatto parziale/anticipazione**

documentazione idonea ad attestare la tipologia di spesa per la quale viene richiesta l'anticipazione  
 eventuale documentazione idonea ad attestare l'anzianità d'iscrizione maturata presso la forma pensionistica di provenienza

**In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica**

eventuale documentazione idonea ad attestare il diritto ad accedere ad altra forma a seguito della nuova attività lavorativa  
 estremi identificativi relativi alla forma pensionistica cui si chiede il trasferimento

**In caso di decesso**

certificato di morte dell'Assicurato  
 copia del testamento (ovvero atto notorio attestantene la mancanza)  
 atto notorio circa gli eredi legittimi  
 Decreto del Giudice tutelare sulla riscossione del capitale (se tra i beneficiari vi sono minorenni)

**In caso di liquidazione della prestazione pensionistica**

documentazione idonea ad attestare il regime obbligatorio di appartenenza  
 solo per la pensione di anzianità, documentazione idonea ad attestare la cessazione dell'attività lavorativa  
 eventuale documentazione idonea ad attestare l'iscrizione alla data del 28/04/93 a una forma pensionistica complementare istituita entro il 15/11/92 senza che, da allora sia stato esercitato il riscatto a seguito di cessazione dei requisiti di partecipazione (documentazione non necessaria se l'Assicurato aveva trasferito la propria posizione previdenziale dal Fondo di origine)

I sottoscritti richiedenti autorizzati dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsentono:

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO

- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

..... **Firma dei richiedenti** .....  
Data ..... (in caso di decesso dell'Assicurato, la richiesta deve essere sottoscritta dagli eredi)

### RISERVATO ALL'AGENZIA

Si dichiara che le firme sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche.

L'ultimo premio pagato è stato registrato su Diario Cassa n° ..... del .....

L'Agente.....

AGENZIA DI .....

POLIZZA N° ..... CONTRAENTE .....

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE DEI PREMI CORRISPOSTI**

Far pervenire entro il 30 settembre dell'anno successivo al versamento

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18/2/2000 n. 47, il sottoscritto dichiara che in sede di dichiarazione dei redditi i premi non dedotti nell'anno ammontano a € .....

Firma .....

**RICHIESTE VARIAZIONI CONTRATTUALI**

(con emissione di appendice da parte della Società)

**1) CAMBIO CONTRAENZA**

NUOVO CONTRAENTE:

Cognome e nome ..... Luogo e data di nascita .....

Indirizzo .....

Codice Fiscale ..... Professione ..... Codice 

--	--	--	--

 Prof. Sett.

Documento identificativo: N ..... rilasciato da ..... il .....

Tipo  1 Carta d'identità  2 Passaporto  3 Patente  4 Altri  5 Porto d'armi  6 Tessera postale

Il nuovo Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsente:

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO

- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

Firma del nuovo Contraente .....

**2) RETTIFICA NOMINATIVO**

dell'Assicurato: .....

del Contraente: ..... (Cod. Fisc.....)

**COMUNICAZIONE E RETTIFICHE**

(senza emissione di appendice)

**1) VARIAZIONE INDIRIZZO DEL CONTRAENTE**

Nuovo indirizzo: .....

**2) TRASFERIMENTO DELLA POLIZZA**

Si chiede che la gestione della polizza venga affidata all'Agenzia di .....  
con effetto dalla rata del premio di .....

Data .....

Il Contraente .....

**RISERVATO ALL'AGENZIA**

Si dichiara che le firme sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche



L'Agente .....

# ***MODULO DI PROPOSTA***

**I dati contenuti nel presente Fascicolo informativo (Mod. V379/05) sono aggiornati alla data del:  
1 Dicembre 2005**

**FIP - Forma Individuale di Previdenza, a premi ricorrenti - Tariffa 525**  
**(Art. 9 ter. D.lgs 124/93) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

**FONDO SPECIALE**

**FONDO PIU'**

**FONDO SOCI**

N.B. In mancanza dei dati della Tessera ACI la polizza sarà abbinata a Fondo PIU'

AGENZIA	SUBAGENZIA	Cod. Ag.	Zona	N. Progr. Ag.
<b>PROPONENTE</b> (compilare in ogni caso)	Codice Fiscale	Sesso	St. Civ.	Professione
Cognome e Nome	Data	Luogo di nascita	Prov.	
Via/Piazza N.	Telefono	Cap.	Città	Prov.
Socio ACI	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si	N. Tessera	Scadenza	
Numero documento identificativo	rilasciato da	data di rilascio		
<input type="checkbox"/> 1 carta d'identità	<input type="checkbox"/> 2 passaporto	<input type="checkbox"/> 3 patente	<input type="checkbox"/> 4 altri	<input type="checkbox"/> 5 porto d'armi
<input type="checkbox"/> 6 tessera postale	codice			
<b>ASSICURANDO</b> (compilare solo se diverso dal Proponente)	Codice Fiscale	Sesso	St. Civ.	Professione
Cognome e Nome	Data	Luogo di nascita	Prov.	

PREMIO RICORRENTE € \_\_\_\_\_ PERIODICITA'  A  S  T Decorrenza \_\_\_\_\_ Durata fino al 65° anno

BENEFICIARI *In caso di morte*:  Eredi dell'Assicurato  \_\_\_\_\_

BENEFICIARI *In caso di vita*:  L'Assicurato stesso  \_\_\_\_\_

La presente proposta può essere revocata fino alla data di conclusione del contratto.  
 Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto il Contraente può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione; si precisa a tal fine che le spese di emissione sono pari al € 2,50.

Il premio sarà versato alla sottoscrizione del contratto con assegno bancario o circolare o con bonifico su c/c bancario intestati all'Agenzia di competenza, oppure in denaro contante se preventivamente autorizzato dalla Società.

**Il Proponente dichiara di aver ricevuto, alla firma della presente proposta, il Fascicolo informativo (Mod. V379/05) e di accettare le condizioni contrattuali ivi contenute e applicabili alla tariffa prescelta.**

Il Contraente dichiara di aver preso visione del Progetto Esemplificativo personalizzato relativo alla presente proposta.

I sottoscritti Proponente e Assicurando dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsentono:

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO
- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica;  SI  NO

Rimane fermo che il nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

**IL PROPONENTE**

**L'ASSICURANDO**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_



L'Agente \_\_\_\_\_  
 (per l'autenticità delle firme)